

Via Uliveto

tel.0828/972111 fax. 0828/971191 C.F. 82003030655

## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA DISCIPLINA DEL SISTEMA

## DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato dal Consiglio Generale con delibera n. 5 in data 24 febbraio 2017

## SOMMARIO CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Principi e definizioni.
- Art. 2 Ambito di applicazione.
- Art. 3 Finalità.
- Art. 4 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza..
- Art. 5 Caratteristiche tecniche dell'impianto e accesso alle immagini.

#### **CAPO II - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

- ART. 6 Titolare del trattamento.
- ART. 7 Responsabile della gestione tecnica dell' impianto di videosorveglianza.
- ART. 8 Il Responsabile del trattamento dei dati personali.
- ART. 9 Incaricati del trattamento dei dati.

## CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- ART. 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati.
- ART. 11 Informativa
- ART. 12 Diritti dell'interessato.
- ART. 13 Sicurezza dei dati.
- ART. 14 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

## **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

ART. 15 Tutela.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 16 Norme di rinvio.

#### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

## Art. 1 Principi e Definizioni

- 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel perimetro della sede della Comunità Montana, gestito ed impiegato dal responsabile individuato con Decreto Presidenziale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2. Il presente regolamento riguarda l'esercizio di impianti di videosorveglianza regolandone l'uso nei limiti imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 « Codice in materia di protezione dei dati personali », nel prosieguo denominato semplicemente "Codice".
- 3. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio addetto, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione al luogo di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
  - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
  - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "titolare", l'Ente Comunità Montana Alburni, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
  - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- 4. Il presente regolamento si ispira ai principi illustrati dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004.

## ART. 2 Ambito di applicazione.

- 1. Il presente regolamento ha ad oggetto il trattamento di dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivabile sul perimetro della sede della Comunità Montana Alburni e collegato alla sala di controllo sita all'interno della sede Comunitaria.
- 2. Saranno installate almeno 4 telecamere di videosorveglianza sui quattro lati dalle sede della Comunità Montana;

Le modifiche verranno effettuate con Delibera di Giunta Esecutiva.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L. 20/05/1970 n. 300 gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunitaria, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o privati. Eventuali zone, sensibili alla privacy, saranno oscurate ed escluse dalla memorizzazione, nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori in tema di relazioni sindacali.

## ART. 3 Finalità.

- 1.L'attività di videosorveglianza è relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali, non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. La stessa non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.
- 2.Le finalità istituzionali che persegue il progetto di videosorveglianza della Comunità Montana Alburni saranno conformi a quanto previsto dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 4 dicembre 2003 n. 24, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunitari e secondo i limiti sanciti dal D.L. 196/2003 e loro s.m.i.
- 3.In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana e assolve alle seguenti finalità:
  - Prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sull'area perimetrale della sede della Comunità Montana, al fine di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
  - Vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;

4.La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso i locali all'interno della sede costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Comunità Montana, in particolare nell'ambito di controllo della sede e del parco macchine in sosta nell'area retrostante;

# ART. 4 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

- 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
- 2. La videosorveglianza di cui al presente regolamento non è orientata alla raccolta e al trattamento di "dati sensibili".
- 3. Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione al luogo di installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 4. Le immagini verranno conservate entro il tempo massimo stabilito dalla legge. È ammessa la conservazione e la visione delle stesse soltanto nel caso si rilevino o si verifichino atti illegali.

## ART. 5 Caratteristiche tecniche dell'impianto e accesso alle immagini.

- 1.ll sistema si compone di una rete di comunicazione dati attraverso telecamere connesse alla sala di controllo posta presso i locali in dotazione per lo s $\stackrel{\circ}{\text{cpo}}$  o .
- 2.Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

- 3.L'accesso alle immagini è consentito solamente al Responsabile della gestione e del trattamento e agli Incaricati (secondo le definizioni di cui al presente Regolamento), di cui ai successivi articoli 7 e 8. Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per scritto, dal Responsabile ed adeguatamente motivati.
- 4.Gli Incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
- 5.Nei locali del Responsabile è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli Incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

## CAPO II - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

#### ART. 6 Titolare del trattamento

1. La Comunità Montana Alburni, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento dei dati come previsto ne presente regolamento ai principi del "Codice" richiamato nel decalogo del Garante emesso in data 29 novembre 2000 per il corretto utilizzo dei sistemi di video sorveglianza.

## ART. 7 Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

1. Il responsabile dell'Area Amministrativa è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

## ART. 8 Il Responsabile del trattamento dei dati personali.

- 1. Il Responsabile come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento o suo sostituto temporaneo è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato.
- 2. Il Responsabile effettua il trattamento nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, cura il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal "Codice" e il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrate e raccolte.
- 3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle proprie istruzioni.
- 4. Il responsabile custodisce le chiavi all'archiviazione delle immagini, nonché le parole chiavi (password) per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

#### ART. 9 Incaricati del trattamento dei dati.

1. Il responsabile del trattamento dei dati personali nomina gli incaricati del materiale in trattamento, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati, nell'ambito degli operatori in servizio di ruolo. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti al corretto uso dei sistemi sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

## **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### ART. 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti individuati nel rispetto dei principi e delle norme del presente regolamento.
- 3. Il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati personali si obbligano a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali e del regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nel perimetro dell'area della sede della Comunità Montana dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
- 4. È comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato riprendere luoghi privati e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della legge del 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
- 5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e registrati. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento in aggiunta alla visione in tempo reale da parte degli addetti. La conservazione delle immagini è limitata al tempo massimo stabilito dalla legge. È ammessa la copiatura e il salvataggio su altri supporti delle immagini videoregistrate solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
- 6. L'accesso alle immagini è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. È vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
- 7. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile o l'incaricato della sorveglianza provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al comma 3, il responsabile o l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse. Alle informazioni raccolte possono accedere solo gli organi di Autorità Giudiziaria, esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato. In tal caso, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti, saranno riversate su nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

#### ART, 11 Informativa

1. La Comunità Montana Alburni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice, nelle strade e nelle piazze e nei pressi degli accessi degli edifici in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere l'informativa in conformità al modello semplificato individuato dal Garante ai

sensi dell'art. 13 comma 3 del codice in allegato al citato provvedimento del 29 aprile 2004 e riportato in calce al presente regolamento.

- 2.La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
- a) La pubblicazione del presente regolamento e del nominativo del Responsabile di cui all'articolo 7 del presente Regolamento nel sito informatico istituzionale dell'amministrazione.
- b) La pubblicazione dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere nel sito informatico istituzionale dell'amministrazione.
- c) Cartelli posizionati nelle postazioni di videosorveglianza, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili. In presenza di più telecamere andranno posizionati più cartelli, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità di ripresa. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.
- 3.L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

#### ART. 12 Diritti dell'interessato.

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili:
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere :
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- 5. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
- 6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma I, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
- 7. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 5 (cinque) giorni.
- 8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 12.

#### ART. 13 Sicurezza dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 5, presso l'ufficio del responsabile, in apposite apparecchiature e vi possono accedere solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati di cui all'art. 5 del presente regolamento.

- 2. L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati.
- 3. Eventuali accessi alle apparecchiature di persone diverse da quelle indicate al comma 1, devono essere autorizzati per iscritto dal responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla gestione degli impianti e il responsabile della sicurezza informatica.
- 4.Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atti ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione e/o di pulizia dei locali.
- 5. Il responsabile e gli incaricati di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato all'accesso.

## ART. 14 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

1.La materia è regolamentata dall'art. 15 del "Codice".

#### **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### ART. 15 Tutela.

- 1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del "Codice".
- 2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge del 07 agosto 1990, n. 241 è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

#### **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

## Art. 16 Norme di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.